

Ai Parlamentari della Camera dei Deputati

Prot. n. 117/2022

Roma, 4 aprile 2022

Oggetto: Bonus edilizi - Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (cd. Decreto "energia" o "sostegni quater"). – A.C. 3495

RICHIESTE DELLA RPT

Cari Deputati,

facendo seguito a precedenti comunicazioni, in occasione della conversione in legge del c. d. Decreto "Sostegni ter", la Rete delle Professioni Tecniche intende nuovamente segnalare l'assoluta importanza e necessità per il mondo delle professioni tecniche di alcuni emendamenti presentati e segnalati in sede di conversione del DL 17/22, relativamente all'applicazione dei c.d. BONUS EDILIZI. L'attuale situazione nazionale ed internazionale, e l'eccezionale incremento dei prezzi di tutti i beni ed i servizi necessari, la grave crisi energetica in atto e la continua modificazione delle disposizioni normative applicabili ai bonus in edilizia rendono infatti estremamente difficile svolgere non solo l'attività d'impresa ma anche quella professionale e ci inducono a guardare con estrema preoccupazione i prossimi mesi se non anni.

La Rete delle Professioni Tecniche si è distinta, in questi anni, per proposte utili al Sistema-Paese ed in grado di incidere positivamente sull'intera filiera delle costruzioni, tentando di risollevare il settore imprenditoriale dell'edilizia, in grave crisi da ormai più di un decennio. Alcune delle proposte avanzate sono state, nel tempo, recepite dal legislatore ma non può non segnalarsi come una pluralità di norme attualmente vigenti (alcune anche di recente introduzione) costituiscano un pesante ostacolo ed una forte limitazione all'attività dei professionisti tecnici e della filiera delle costruzioni in generale.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Si evidenzia, inoltre, come in questo momento sia estremamente utile, ai fini della riduzione della dipendenza energetica del nostro Paese da fonti fossili, incentivare meccanismi come i bonus edilizi, che consentono in tempi rapidissimi, certamente ben più di altre soluzioni, di ridurre il consumo energetico delle nostre abitazioni, che costituiscono una parte rilevante del consumo totale del Paese.

Peraltro, studi della Camera dei Deputati e del Centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri hanno dimostrato l'assoluta sostenibilità finanziaria di tali incentivi.

Per tale ragione segnaliamo l'importanza di alcuni emendamenti che, ove approvati, certamente contribuiranno a ridurre lo stato di difficoltà ed incertezza in cui versa l'economia del Paese.

Ci si riferisce in particolare ai seguenti:

1. **28.04:** Propone di aggiungere, dopo l'art. 28 del DL oggetto di conversione, l'art. 28-bis, rubricato "Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi", allo scopo di adottare una disciplina più adeguata e corretta dell'attuale al cd. superbonus, migliorando vari aspetti dell'art. 119 del DL 34/2020 prevedendo disposizioni in particolare: 1) al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; **2) il comma 13-bis.1 è sostituito dal seguente: «13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro»; 3) al comma 14, secondo periodo, le parole: «pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari almeno al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».**

La medesima proposta emendativa intende incidere anche sull'art. 121 del richiamato DL 34/2020 apportando le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione»; 2) al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione».

La proposta emendativa infine intende incidere anche sull'art. 122 del richiamato DL 34/2020 prevedendo che: al comma 1 dell'articolo 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione». 2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 3. Agli oneri del presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

2. **9.131:** Nel modificare l'art. 9 del DL oggetto di conversione, propone di aggiungere, dopo il comma 1, il comma 1-bis finalizzato, a sua volta, a modificare l'articolo 119, comma 8 bis, del D L 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituendo le parole: «30 giugno 2022», con le parole «30 settembre 2022».
3. **9. 17:** Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili Nel modificare l'art. 9 del DL oggetto di conversione, propone di aggiungere, dopo il comma 1, il comma 1-bis finalizzato, a sua volta, a modificare l'articolo 119, comma 8 bis, del D L 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituendo le parole: «30 giugno 2022», con le parole «30 settembre 2022».

CONSIGLI NAZIONALI:

4. **9. 82, 9. 136, 9. 137:** Nel modificare l'art. 9 del DL oggetto di conversione, propone di aggiungere, dopo il comma 1, il comma 1-bis finalizzato, a sua volta, a modificare l'articolo 119, comma 8 bis, del D L 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che le parole: «, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
5. **29. 021:** L'emendamento propone di aggiungere, dopo l'art. 29 del DL oggetto di conversione, l'art. 29-bis, rubricato "Proroga degli interventi di adeguamento degli immobili per la riduzione dei consumi energetici". Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione degli immobili volti a favorire la riduzione dei consumi energetici del Paese, propone che all'articolo 119, comma 8- bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022», siano sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
6. **9. 133:** Nel modificare l'art. 9 del DL oggetto di conversione, allo scopo di incrementare la produzione di energia fotovoltaica, propone di aggiungere, dopo il comma 1, il comma 1-bis finalizzato, a sua volta, a modificare l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che i soggetti che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possano sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.
7. **9. 120:** Nel modificare l'art. 9 del DL oggetto di conversione, propone di aggiungere, dopo il comma 1, il comma 1-bis finalizzato, a sua volta, a modificare l'articolo 119, comma 8 bis, del D L 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituendo le parole: «30 giugno 2022», con le parole «31 ottobre 2022».

CONSIGLI NAZIONALI:

Si segnalano, infine, le difficoltà che interessano i professionisti circa la possibilità delle cessioni dei crediti pervenuti dalle attività professionali connesse ai bonus edilizi, per cui sarebbe necessario un intervento normativo in tal senso, che ci riserviamo di trasmettere.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581